

















La storia della Carta

- Consiglio europeo di Colonia (3-4 giugno 1999) ne promuove l'elaborazione (scopo di trasparenza e, quindi, di certezza del diritto: rendere più manifesti, grazie a un testo scritto, i diritti inalienabili dell'uomo)
- Consiglio europeo di Tampere (15-16 ottobre 1999) convoca la Convenzione incaricata di redigere la Carta
- Consiglio europeo di Biarritz (13-14 ottobre 2000) approva la Carta
- In occasione del Consiglio europeo di Nizza (7-12-2000) la Carta è «proclamata solennemente» da PE, Consiglio e Commissione (che la proclameranno nuovamente a Strasburgo il 12-12-2007)



Lo status giuridico della Carta

A) All'inizio

La Carta è stata «proclamata solennemente» da PE, Consiglio e Commissione: è quindi oggetto di un accordo interistituzionale (come la dichiarazione del 1977)?

Corte e Tribunale evocano la Carta nella motivazione delle loro decisioni

Il rispetto della Carta è richiamato negli atti delle istituzioni → in tal caso, essa assume carattere vincolante per effetto dell'intenzione espressa dalle istituzioni di volerla rispettare (Corte, 27-6-2006 causa C-540/03, PE c. Consiglio)

B) Sviluppi successivi

- Dichiarazione n. 23 sul futuro dell'Unione, allegata all'Atto finale tr. Nizza → il processo di riforma si deve porre la questione dello *status* della Carta
- Dichiarazione di Laeken (Cons. eur. 15-12-2001) → si deve riflettere sull'opportunità di inserire la Carta nel Trattato di base
- Cost. eur. → la Carta è inserita nel corpo del Trattato costituzionale (parte II)
- Tr. Lisbona → la Carta, nuovamente proclamata, torna a essere un corpo estraneo al Trattato, ma richiamata da quest'ultimo come avente lo stesso valore giuridico (nuovo art. 6 par. 1 TUE)

Trattato istitutivo di una Costituzione per l'Europa

Art. I-9

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali che costituisce la parte II.
2. I diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli SM, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

La Parte II del Trattato costituzionale incorpora integralmente la Carta, compreso il preambolo

Trattato di Lisbona

Nuovo Art. 6 TUE

Par. 1 → L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella **Carta** dei diritti fondamentali dell'Unione europea... che ha lo stesso valore giuridico dei trattati

Par. 3 → I diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli SM, fanno parte del diritto UE ***in quanto principi generali***

N.B. La Carta mira a rendere «più visibili» i diritti fondamentali per rafforzare la tutela. Essa «riafferma» i diritti derivanti dalle «fonti di ispirazione» dei principi generali elaborati dalla Corte di giustizia (v. Preambolo Carta)

Interpretazione e applicazione della Carta

In conformità alle disposizioni del titolo VII Carta e «tenendo in debito conto» le Spiegazioni elaborate dal Praesidium della Convenzione (art. 6.1, terzo comma TUE; art. 52.7 Carta)

- ⇒ **Diritti già contemplati nei Trattati** (ex. cittadinanza): «si esercitano alle condizioni e nei limiti da essi stabiliti» (art. 52.2 Carta)
- ⇒ **Diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU**: stesso significato e stessa portata salvo che il dir. UE garantisca una protezione più ampia (art. 52.3 Carta)
- ⇒ **Diritti corrispondenti alle tradizioni costituzionali comuni degli SM**: interpretati in armonia con le stesse (art. 52.4 Carta)

La funzione dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta nel sistema delle fonti dell'Unione

- ❑ Criterio ermeneutico delle altre fonti del diritto dell'Unione → in part., le norme dei Trattati devono essere interpretate in senso conforme alla Carta
- ❑ Parametro di legittimità del diritto derivato → un atto dell'Unione che non possa essere interpretato in senso conforme alla Carta è annullabile (ex. Corte, 1-3-2011 causa C-236/09, *Test-Achat*)
- ❑ Parametro di valutazione della conformità al diritto dell'Unione degli atti e comportamenti degli SM (ma solo nelle situazioni che rilevano per il diritto UE)

Diritti fondamentali garantiti dalla Carta vs. norme nazionali

- Le norme nazionali devono essere interpretate alla luce della Carta; se ciò non è possibile, devono essere disapplicate (prevalenza della Carta, in quanto dir. UE, sulle norme nazionali)
- Condizione necessaria → «**attacco**» della **fattispecie concreta con l'ordinamento dell'Unione** → deve rientrare nella sfera di applicazione di una norma UE (ex. la libertà di circolazione o le norme sulla libera concorrenza; NON la Carta stessa)
- In mancanza di tale attacco (c.d. situazione «puramente interna»), la norma nazionale non può essere vagliata alla luce del dir. UE

Ambito di applicazione della Carta e competenze dell'Unione

La Carta non estende in alcuno modo le competenze dell'Unione definite nei trattati, non introduce nuove competenze o nuovi compiti né modifica quelli esistenti (art. 6.1, secondo comma TUE; art. 51.2 Carta).

La Carta si applica (art. 51.1 Carta):

- a) Alle **istituzioni, organi e organismi dell'Unione** e
- b) **Agli Stati membri «esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione».**

Art 53 Carta (*Livello di protezione*)

Nessuna disposizione della Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri

L'adesione dell'Unione alla CEDU

⇒ Corte di giustizia, parere 2/94 del 28-3-1996: l'adesione alla CEDU determinerebbe una modificazione, di «rilevanza costituzionale», del regime comunitario di difesa dei diritti fondamentali. Sarebbe perciò necessaria una modifica dei trattati istitutivi.

⇒ Trattato di Lisbona: il nuovo art. 6 par. 2 TUE prevede espressamente l'adesione dell'Unione alla CEDU, senza però che ciò comporti una modifica delle competenze dell'Unione.
